



Struttura interregionale sanitari convenzionati

Prot. n. 586/2009

Roma, 22 ottobre 2009

All'Agenzia delle Entrate  
 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso  
 via C. Colombo n. 426 c/d  
 00145 Roma

Oggetto: istanza interpellò in tema di applicazione dell'imposta di bollo sulle domande di partecipazione alle graduatorie annuali del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN (Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta, Specialistica Ambulatoriale).

#### **Premessa – natura della SISAC**

La SISAC rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale medico convenzionato ed è stata istituita con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. finanziaria 2003) che ha sostituito l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: "è istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale".

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione l'organizzazione della tutela della salute è stata demandata alla legislazione regionale. Coerentemente con tale impegno, la finanziaria 2003 ha istituito tale struttura tecnica che è il rappresentante negoziale delle amministrazioni nel settore sanitario convenzionato.

La costituzione e il funzionamento della SISAC sono state definite con accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003 (rep atti 1805/2003) che ha adottato il regolamento della Struttura Tecnica Interregionale.

In particolare essa è chiamata ad agire in base alle direttive elaborate dal Comitato di settore competente per il comparto sanità.

Attualmente gli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti dalla SISAC e dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale disciplinano il rapporto di lavoro che si instaura tra le Aziende Sanitarie e:

- medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi);
- pediatri di libera scelta;
- medici specialisti ed odontoiatri, veterinari, psicologi, biologi e chimici.

#### **Quesito**

Questa Struttura, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 99E del 18 maggio 2000 recante chiarimenti circa la modalità di interpellò e la consulenza giuridica fornita da codesta Spett.le Amministrazione, provvede a formulare il presente quesito di rilevanza generale chiedendo di sapere se sussiste un obbligo di assolvimento, ovvero vada riconosciuta l'esenzione, dell'imposta di bollo sulle domande di partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende Sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale), pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna.



Struttura interregionale sanitari convenzionati

### Soluzione interpretativa prospettata dalla scrivente

Con risoluzione n. 103/E del 3 luglio 2001 codesta Agenzia forniva chiarimenti sulla legge n. 28 del 18 febbraio 1999. In particolare nel merito si segnalava che *"con la nota 2 all'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell'imposta di bollo - modificata dall'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 si stabilisce che per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli Enti controindicati o di assunzione in servizio, anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta. Dal disposto della norma citata consegue che anche l'autentica della sottoscrizione delle domande nonché l'autentica di ogni altro documento da produrre per la partecipazione ai pubblici concorsi è da ritenere esente dall'imposta di bollo"*.

Ad avviso della scrivente la materia in esame inerisce la possibilità di ricondurre le graduatorie Regionali e/o Aziendali per l'assegnazione degli incarichi del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., alla fattispecie normativa regolamentata dagli artt. 37 e 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dunque alla possibilità di sostenere l'applicabilità della disciplina fiscale dei pubblici concorsi alle graduatorie di cui all'oggetto.

In favore di tale ipotesi di equiparazione, e dunque in favore dell'esclusione dall'assoggettamento all'imposta di bollo, si ritiene di poter sostenere oltre ad un'evidente identità del soggetto procedente (la Pubblica Amministrazione) ed ad una riconducibilità delle domande in esame alle procedure di *"partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni"*, anche e soprattutto l'equivalenza fornita dalla legislazione e dalla giurisprudenza tra le comuni selezioni concorsuali presso la P.A. e quelle, peraltro indette con analoga procedura pubblica, svolte per l'assegnazione degli incarichi in analisi.

A conforto ulteriore va riferito che lo stesso Legislatore ha fornito, anche per le fattispecie in esame, una tutela giurisdizionale identica a quella prevista per tutte le selezioni pubbliche.

Infatti, come ribadito in innumerevoli interventi giurisprudenziali (*ex plurimis* e proprio in riferimento al rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali di settore: Cass. Civ. 25 maggio 1998 n. 5202, Cass. Civ. 2 aprile 2007 n. 8087, TAR del Lazio n. 10528 del 6 giugno 2007, TAR del Lazio n. 5482 del 4 luglio 2005, TAR del Lazio n. 3784 del 28 maggio 2008, TAR di Palermo n. 3399 del 14 dicembre 2007, Consiglio di Stato n. 2155 del 24 gennaio 2006) va, anche nel caso di specie, riconosciuto il riparto di giurisdizione previsto per tutte le procedure concorsuali della P.A. dovendosi applicare il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"* in quanto la discrezionalità della P.A. *"culmina con la formazione della graduatoria"* (Cass. Civ. 25 maggio 1998 n. 5202).

Appare dunque difficile sostenere una differenziazione tra le domande prodotte per la partecipazione alle graduatorie del settore in esame rispetto a quelle degli altri concorsi pubblici, non essendoci presupposti di carattere soggettivo, oggettivo, causali, di tutela giurisdizionale e neppure, in ultima analisi, di mera forma giuridica a suffragio di tale tesi.



SISAC

Struttura interregionale sanitari convenzionati

Per completezza di esposizione si segnala, infine, la presenza di un giudicato aderente alla soluzione appena prospettata già formulato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, sez. 3° RGR n. 315/2005 udienza del 17 novembre 2006 (allegato).

In conclusione, dunque, si ritiene sussistano fondate ragioni per sostenere l'esclusione dalla imposizione dell'imposta di bollo sulle domande prodotte dai medici di medicina generale, dai medici di continuità assistenziale, dai medici di emergenza sanitaria territoriale, dai medici della medicina dei servizi, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali interni, dai veterinari, dai biologi, dagli psicologi e dai chimici per la partecipazione alle graduatorie Regionali od Aziendali di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Franco Rossi

19/02/2010 09:49 +390650545958

DCNC UFFICIO REG TRI

PAG 02/0



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 18 FEB. 2010

<b>SISAC ENTRATA</b>
19 FEB. 2010
Prot. n. <u>130/2010</u>

SISAC STRUTTURA  
INTERREGIONALE SANITARI  
CONVENZIONATI  
VIA NAZIONALE 75  
00184 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 60  
Roma

Prot. n. 954-19608/2010

**OGGETTO:** *Interpello 954-562/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**SISAC STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI  
CONVENZIONATI**  
*Codice Fiscale 97565580582*  
*Istanza presentata il 26/10/2009*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare alle domande di partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna.

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che le domande prodotte dai medici per la partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna, sono esenti dall'imposta di bollo.

A supporto di tale soluzione richiama la risoluzione del 3 luglio 2001 n. 103/E, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato che "... con la nota 2 all'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642(...) si stabilisce che per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio (...) l'imposta non è dovuta".

Da ciò deduce che alle graduatorie Regionali o Aziendali per l'assegnazione degli incarichi in regime di convenzione, disposti dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possa applicarsi lo stesso trattamento tributario dei pubblici concorsi.

Da ultimo l'interpellante rappresenta che secondo l'orientamento della giurisprudenza al caso di specie debba applicarsi il riparto di giurisdizione previsto per tutte le procedure concorsuali della Pubblica Amministrazione.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si fa presente che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 settembre 1992, n. 421"* all'articolo 8 stabilisce che *"Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi*

*nazionali stipulati, a sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ...".*

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs n. 502 del 1992, all'articolo 15 (*graduatoria regionale*) prevede che *"I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore (...) sono tratti da graduatorie per titoli, (...) predisposte annualmente a livello regionale (...). La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico ..."*.

Relativamente al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle domande oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per le *"... Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

La nota 2 in calce allo stesso articolo dispone che *"Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta"*.

Al riguardo si osserva che la richiamata disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo esclusivamente per le domande e i relativi documenti per la partecipazione ai pubblici concorsi, nonché per le assunzioni anche temporanee, presso le pubbliche amministrazioni.

Sul piano interpretativo, non vi sono elementi idonei a giustificare l'estensione dell'esenzione di cui sopra alle domande presentate dai medici per la partecipazione

alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie.

Infatti, con le predette domande i soggetti non tendono a sottoporsi a una procedura concorsuale allo scopo di una futura collocazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni, ma, invece, ad ottenere l'assegnazione di incarichi professionali in regime di rapporto convenzionato da svolgere in piena autonomia al di fuori di ogni vincolo di subordinazione e dipendenza (cfr risoluzione del 02 maggio 1989 prot. n. 450418).

In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n 13236 del 9 giugno 2009 ha precisato che *"...i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali (...) corrispondono a rapporti libero-professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo all'infuori di quello di sorveglianza (...). La categoria della parasubordinazione costituisce, peraltro, una specificazione di quella più ampia del lavoro autonomo, ed è stata elaborata per distinguere una serie di prestazioni di natura libero professionale da quelle di lavoro subordinato, non da quelle di lavoro autonomo, nel caso dei medici convenzionati per escludere che questi ultimi siano dipendenti subordinati delle strutture sanitarie".*

Pertanto, considerato che nel caso in esame non si instaura un vincolo di subordinazione - inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - non trova applicazione la disposizione esentativa di cui alla nota 2 dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, che esenta soltanto le istanze di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale o di assunzione in servizio anche temporanea, di cui al richiamato articolo 3. Premesso quanto sopra, si ritiene che le domande prodotte dai medici per la partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna, sono soggette all'imposta di bollo nella

2010 09:10 0651684477

PAG 09/09

3/02/2010 09:49 +390650545958

DCNC UFFICIO REG TRI

PAG 06/01

Pagina 5 di 5

misura di euro 14,62 ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR. n. 642 del  
1972.

9

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

